

03 Aprile 2022

Alle Imprese e Professionisti

Decreto Energia, Decreto Ucraina e Novità sul Temporary Framework: Aiuti Finanziari alle Imprese

Ulteriori novità per le imprese per agevolare l'accesso al credito: ampliati gli aiuti alle imprese e nuovo *Temporary Framework*. Focus sulle nuove misure relative alle imprese agricole.

Il decreto Energia

Art. 8 Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia

Il primo tassello è costituito dal DI 17/22 (DI Energia) che all'articolo 8 si preoccupa di fornire sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia. Ciò sempre attraverso i due classici strumenti utilizzati finora, ovvero:

- Sace, per grandi imprese e mid cap, prevedendo fino al 30 giugno 2022 le garanzie dell'articolo 1 e 1-bis.1 del DI 23/20 a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia;
- il Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi, prevedendo che la commissione per il Fondo, reintrodotta dal 1° aprile, non sia dovuta fino al 30 giugno 2022 per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi sempre a sostegno delle medesime esigenze di liquidità, ma delle Pmi.

Il decreto Ucraina - Decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 – articolo 8 e 19

Art. 8 - Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici

Dal 1° marzo, data di pubblicazione in Gazzetta di questa misura, la situazione ha visto un'escalation ulteriore per cui si è intervenuti lo scorso 21 marzo con il DI 21/2022 (DI Ucraina). Qui le misure a sostegno della liquidità delle imprese sono contenute nell'articolo 8, che prevede un meccanismo di garanzie a favore di banche e assicurazioni che intervengono nel supportare le dilazioni di pagamento che le imprese hanno richiesto ai fornitori di energia a fronte dell'incremento dei prezzi. Lo strumento operativo è rappresentato da Sace, che potrà intervenire in garanzia a favore di:

- banche e istituti finanziari, secondo gli schemi classici del DI 23/20, che forniscono alle imprese la liquidità necessaria ad ottemperare ai piani di rateizzazione concessi da fornitori di energia e gas (comma 2);
- assicurazioni autorizzate al ramo credito in misura pari al 90% degli indennizzi per i crediti di fornitura energetica di imprese con sede in Italia con un fatturato che non supera 50 milioni di euro al 31 dicembre 2021 per i consumi energetici dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022 dilazionati in massimo 24 mesi (comma 3). Tale schema riassicurativo è previsto dall'articolo 34 del DI 34/20 ed è stato già autorizzato a livello comunitario.

Per assicurare che il beneficio della copertura pubblica sia trasferito all'impresa è previsto per le assicurazioni e le banche che il costo dell'operazione garantita sia inferiore a quello di operazioni senza garanzia pubblica.

Art. 19 - Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari per le imprese agricole

La prima novità consiste nella rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, il provvedimento stabilisce che le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto possono essere rinegoziate e ristrutturate allungando il periodo di rimborso residuo fino a venticinque anni. Inoltre, nel rispetto del regime de minimis, ISMEA potrà contribuire a contrastare la crisi di liquidità di imprese agricole e pescatori prestando garanzie alle imprese, a valere su risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.

Al riguardo si fa presente che, in conformità a quanto previsto dalla recente decisione della Commissione europea C(2022) 898 del 18 febbraio 2022, nel caso di operazioni di rifinanziamento effettuate dalla stessa banca, la garanzia ISMEA potrà essere rilasciata solo laddove la banca:

- conceda un 10% aggiuntivo, rispetto al valore da rinegoziare o ristrutturare, per liquidità aziendale,

e

- pratici una adeguata riduzione del tasso di interesse precedentemente applicato sull'operazione oggetto di rinegoziazione o ristrutturazione.

Si segnala inoltre che il funzionamento della garanzia per le finalità di cui alla norma richiamata va inquadrato, fintanto che non sarà emanato il Decreto attuativo che recepirà integralmente le novità introdotte dalla decisione C(2022) 898 del 18 febbraio 2022, nella ordinaria operatività della fideiussione Ismea sicché valgono:

- i limiti di importo della garanzia stessa (1 milione di euro per micro e piccole imprese e 2 milioni di euro per le medie imprese),

e

- il livello massimo di copertura, previsto nel 70%, elevabile all'80% in caso di giovani imprenditori.

Ricordiamo inoltre che a partire dal 16 marzo sono state ampliate le misure di aiuto per le imprese agricole sul Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 e con la circolare del 29 marzo 2022 anche sul Fondo di Garanzia Ismea.

Le imprese che svolgono un'attività economica rientrante nella sezione "A – Agricoltura" possono richiedere, a partire dal 16 marzo 2022, la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI a valere sul Regolamento UE n.1408/2013 del 18 dicembre 2013 (Aiuti De Minimis) e sul Regolamento UE n.702/2014 del 25 giugno 2014 (Regolamento d'Esenzione) oltre che ai sensi del cosiddetto Temporary Framework.

Le imprese agricole con riferimento alla Regolamentazione UE sugli aiuti applicabile alla garanzia del Fondo possono beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi:

- degli "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti (punto 3.2)" delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19
- della Regolamentazione UE sugli aiuti "de minimis"
- degli "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del settore Agricoltura" di cui alla parte XIII, paragrafo D, delle Disposizioni Operative e dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014

Inoltre l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 del DL Energia, prevede, per il periodo 1° aprile – 30 giugno 2022, la gratuità dell'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 per tutte le richieste di ammissione alla garanzia riferite a finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.

Il nuovo "Temporary Framework"

Agevolazione

Il 23 marzo 2022 la Commissione Europea ha adottato un nuovo Framework Temporaneo per garantire agli Stati Membri la possibilità di utilizzare degli strumenti ulteriori di aiuto, compatibili con le norme sugli aiuti di stato, alle imprese particolarmente colpite dai risvolti della crisi Russo Ucraina. Esattamente come era successo per il periodo pandemico, in conseguenza del quale la Commissione aveva adottato il Temporary Framework, garantendo maggiore spazio di manovra agli Stati Membri, anche ad esito di questa tragica circostanza viene introdotto un nuovo "Temporary Crisis Framework", specificamente indirizzato alla questione Russo-Ucraina. Il nuovo Temporary Framework resterà in vigore fino a fine anno e, in caso di necessità, potrà essere prorogato.

In primis, va ricordato che il «Temporary Framework per la crisi ucraina» trova la sua legittimazione sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il nuovo regime di aiuti di stato consente sostegno alle imprese colpite dalla crisi fino ad un importo di 400.000 €, ad eccezione delle imprese che operano nell'agricoltura e nella pesca, per le quali il tetto massimo è stato fissato a 35.000 €. Non è necessario che l'esigenza del sostegno sia dettata dall'impennata dei prezzi dell'energia: la crisi e le misure restrittive stanno minando l'economia in diversi modi, provocando ad esempio disagi nelle catene di approvvigionamento.

Dunque sale di 15mila euro il massimale che l'Italia dovrà rispettare nell'erogazione di aiuti di stato alle aziende agricole e ittiche. Ma vediamo la cornice disegnata dall'esecutivo Ue con la nuova comunicazione, che reca la data del 23 marzo 2022 ed è contrassegnata dal numero 1890 final.

Il quadro temporaneo di crisi integra gli strumenti esistenti in materia di aiuti di Stato.

Il nuovo quadro temporaneo si integra agli strumenti già presenti prevedendo **tre tipologie di aiuti**.

- **Aiuti di importo limitato:** gli Stati membri potranno introdurre regimi per concedere gli importi sopracitati in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette.
- **Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati:** gli stati membri potranno fornire garanzie statali agevolate per permettere alle banche di continuare ad erogare prestiti e prestiti pubblici e privati a tassi di interesse agevolati.
- **Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia:** le imprese a forte consumo di energia potranno essere compensate parzialmente per i costi aggiuntivi tramite qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette.

La misura prevede in dettaglio i seguenti tipi di interventi, tutti al momento fino al 31 dicembre 2022:

- aiuti di importo limitato (par. 2.1) quali sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento ecc., entro un limite massimo per impresa che non superi 400mila euro, per imprese colpite dalla crisi, con un massimale di 35mila euro per impresa per quelle attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura;
- supporto di liquidità in forma di garanzie (par. 2.2), non cumulabili con quelle del Covid-19, secondo premi di rischio per le PMI pari a 25 basis point ad un anno, 50 basis point al secondo e terzo anno, 100 basis point dal quarto al sesto anno (gli importi sono raddoppiati per le grandi imprese). Il finanziamento garantito non può

eccedere:

- ① il 15% del fatturato annuo totale medio del beneficiario negli ultimi tre esercizi contabili chiusi;
 - ② il 50% dei costi energetici sostenuti nei 12 mesi precedenti il mese di presentazione della richiesta di aiuto;
 - ③ l'importo del finanziamento può essere maggiorato per coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i successivi 12 mesi per le PMI e per i successivi sei mesi per le grandi imprese; la durata della garanzia è per un massimo di sei anni e può essere concessa su finanziamenti per investimenti e/o capitale circolante;
- prestiti agevolati (paragrafo 2.3), che non possono essere concessi ad istituti di credito o altri istituti finanziari, con le medesime caratteristiche già viste per le garanzie di liquidità (paragrafo 2.2);
 - aiuti destinati a compensare i prezzi elevati di gas e elettricità (paragrafo 2.4) sotto varie forme e in base agli incrementi effettivi subiti.

È ipotizzabile che in base al nuovo Temporary Framework ora si intervenga per traslare le misure previste a livello comunitario nel quadro nazionale.

Scadenza del Temporary Framework

Il Temporary Framework sarà operativo **fino al 31 dicembre 2022**, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.

Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori occorrenze e si porgono distinti saluti.

Ufficio di Direzione Tecnica ed Operativa

Silviano Di Pinto